



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M.FANNO"**

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT

PROVA FINALE

**"GLI EFFETTI DELLA RE-INTRODUZIONE DEL REATO DI FALSO IN
BILANCIO SULL'INFORMATIVA CONTABILE. POSSIBILI
IMPLICAZIONI PER LE PMI"**

RELATORE:

CH.MO PROF. Amedeo Pugliese

LAUREANDO/A: Simone Rizzato

MATRICOLA N. 1067062

ANNO ACCADEMICO 2015 – 2016

«In ogni ampio gruppo di persone il principale strumento di controllo sociale deve consistere in norme generali, criteri e principi, e non in direttive particolari rivolte separatamente a ogni individuo»

HERBERT L.A. HART, *Il concetto di diritto*, Torino, 2002, p. 146

Indice

Indice	- 5 -
Introduzione	- 7 -
Capitolo 1 – Il cambio delle regole nel falso in bilancio	- 9 -
1.1 La disciplina del falso in bilancio	- 9 -
1.2 La storia del falso in bilancio nell’ordinamento italiano	- 12 -
1.3 La riforma del falso in bilancio, l. 69/2015	- 14 -
1.4 L’importanza delle poste valutative nel nuovo regolamento	- 18 -
Capitolo 2 – Conseguenze dell’introduzione della nuova disciplina	- 21 -
2.1 Il potenziale impatto della nuova regolamentazione	- 21 -
2.2 Le poste valutative del bilancio d’esercizio	- 24 -
2.3 Le valutazioni nel Conto Economico	- 26 -
2.4 Le valutazioni nello Stato Patrimoniale	- 30 -
Capitolo 3 – I bilanci societari alla luce della nuova normativa	- 35 -
3.1 Introduzione all’analisi empirica	- 35 -
3.2 Le valutazioni soggettive di bilancio e la legge 69/2015	- 36 -
Capitolo 4 – Conclusioni	- 43 -
Riferimenti bibliografici e riferimenti normativi	- 47 -

Introduzione

«[A proposito del reato di falso in bilancio] (...) *questi fatti si presentano come gravemente lesivi dell'economia pubblica, in quanto, facendo venir meno la fiducia del Paese sull'attività delle società commerciali, scuotono uno dei cardini fondamentali su cui poggia la struttura economica del Paese*» (Rocco A.,dalla relazione alla legge del 1930 con cui si approvava il nuovo Codice Penale).

Il 27 maggio 2015 il Parlamento ha approvato la legge n. 69/2015 in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio (Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2015, n. 124). In vigore dal 14 giugno 2015, la nuova legge anti-corruzione, fra le altre misure, inasprisce le pene per il reato di falso in bilancio, prevedendo la detenzione fino a otto anni per le società quotate e fino a cinque per quelle non quotate. Questa norma è di particolare interesse per le PMI (Piccole Medie Imprese), spesso non quotate in Borsa: in pratica, riscrivendo l'art. 2621 del Codice Civile si introduce la possibilità di reclusione per soggetti operanti in qualsiasi tipo di società. Prima della modifica infatti, il massimo della pena per le società non quotate era la detenzione fino a due anni. Questa interruzione con il passato è rilevante perché, nell'ordinamento italiano, in caso di condanna inferiore ai tre anni può scattare l'affidamento ai servizi sociali invece della reclusione. Con la nuova legislazione resta possibile una condanna inferiore ai tre anni, ma l'incremento dell'asticella massima a cinque anni fa sì che il reato possa essere punito con la reclusione. Il reato societario dunque, passa da contravvenzione a delitto.

L'obiettivo di questo elaborato consiste nell'approfondimento e nell'analisi del fenomeno del falso in bilancio. Innanzitutto questa tematica ha una portata notevole nell'economia del nostro Paese, difatti la posta in gioco è altissima: quali sono gli obiettivi della riforma? Quali conseguenze si possono prevedere a seguito della sua introduzione? Come si modificheranno i comportamenti di coloro che redigono il bilancio alla luce della nuova normativa? Sono queste le domande che il documento in questione si propone di analizzare e sulle quali vuole soffermarsi. Da un lato una certezza maggiore del diritto e una giustificabilità delle poste contabili più 'oggettiva' dovrebbero portare ad un aumento della qualità dei bilanci d'esercizio. Se chi redige i documenti contabili ha un margine di errore ridotto, questo si presuppone migliori l'efficienza dei bilanci stessi. A far da contraltare a tali benefici vi è il sicuro aumento dei costi amministrativi per le imprese, qualsiasi sia il settore

in cui esse operano, vista l'attenzione ancor più maniacale che dovranno prestare coloro i quali sono tenuti a predisporre tutta la documentazione contabile.

Dunque la nuova riforma porta in dote benefici ma anche problematiche di costi. Questo elaborato non si pone l'obiettivo di stabilire con certezza se i benefici ottenibili dalla riforma prevalgano o meno sui costi che la stessa riforma comporta. Ciò è impossibile dal momento che non si hanno ancora a disposizione delle statistiche che stabiliscano in maniera chiara se alla nuova normativa sono conseguite delle riduzioni nella commissione del reato di falso in bilancio o meno. Inoltre non la si può nemmeno prevedere una conseguenza del genere vista la rottura evidente con il passato. Alla luce di quanto appena affermato, il seguente elaborato in primo luogo esamina minuziosamente la nuova normativa: cosa afferma e come tale fattispecie è stata modificata nel corso degli anni (Capitolo 1); in secondo luogo si propone di analizzare le principali poste valutative presenti nel bilancio di un'impresa, tematica cruciale oggetto della modifica dalla nuova disciplina (Capitolo 2), utilizzando poi gli strumenti empirici che la scienza economica offre per studiare nella pratica l'influenza della riforma (Capitolo 3). Il quarto ed ultimo capitolo si basa su quanto presentato nei primi tre capitoli e suggerisce alcuni possibili scenari futuri. Questi suggerimenti non hanno la pretesa di esaustività, ma di offrire al lettore alcuni spunti su cui porre attenzione.

Capitolo 1 – Il cambio delle regole nel falso in bilancio

1.1 – La disciplina del falso in bilancio

Per poter affrontare lo studio di un argomento complesso come quello che si vuole trattare in questo elaborato, risulta fondamentale incominciare l'analisi con una panoramica che evidenzi quali siano le tematiche oggetto di discussione di tale elaborato.

Prima di ogni altra cosa è importante evidenziare che il documento di riferimento della nostra analisi è il bilancio d'esercizio, ovvero la modalità utilizzata dalle aziende per illustrare e comunicare in forma sintetica i valori derivanti dalle operazioni di gestione (Sostero, Ferrarese, Mancin, Marcon; 2014). Questo atto pubblico viene redatto sulla base di regole (Principi Contabili) che rappresentano delle convenzioni che non sempre hanno valore normativo ma che vengono giudicate idonee allo scopo perseguito in un dato contesto storico, sociale ed economico (Cian, 2014). Il nostro Codice Civile (1942), nel libro V al titolo V (Libro del Lavoro, Titolo delle Società), dedica alcuni articoli alla disciplina del Bilancio (Artt.2423-2435ter). In particolar modo all'inizio della sezione vengono elencati i 3 principi chiave con cui un bilancio deve essere redatto: *«Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio»* (Art. 2423 Codice Civile). Il principio di veridicità è il fulcro della disciplina visto che è strettamente correlato alla funzione primaria che il bilancio deve svolgere: informare.

Il bilancio d'esercizio è il documento principale di un'impresa ed in questo elaborato si cercherà di analizzare uno dei principali problemi connessi ad esso: le falsificazioni di bilancio. Il bilancio d'esercizio è un atto pubblico che serve non solo alla società e ai suoi soci per valutare la propria situazione economico-finanziaria, ma anche a tutti coloro che, pur non facendo parte dell'impresa, devono prendere decisioni sulla società stessa (investire, creare accordi commerciali etc.). Proprio per questa ragione il bilancio non è indirizzato esclusivamente alla società stessa ma a tutta la collettività. Dunque è fondamentale che la redazione del bilancio consista in un veritiero e fedele ritratto della situazione economica in cui versa l'impresa (Cerbioni, Cinquini, Sostero; 2012).

Il bilancio di una qualsiasi impresa è di norma composto di dati sia "oggettivi", riferibili cioè a valori numerici desumibili dalla realtà dei fatti, che di dati detti "di stima" (argomento oggetto di studio nel secondo capitolo). La presenza di questa seconda tipologia di poste, suscettibile di considerazioni personali da parte dei dipendenti dell'ufficio amministrativo che redigono il bilancio, rende necessario che esse siano il più possibile attinenti al vero onde evitare che le decisioni operative siano prese sulla base di poste contabili non veritiere o, fatto ancor più grave, totalmente inventate (Sandrelli, 2015).

Il momento in cui scatta il reato di falso in bilancio, ai sensi del Codice Civile, è da individuarsi con quello del deposito dello stesso presso la sede della società (articolo 2429, terzo comma). Quanto al termine di prescrizione, esso è di 6 anni come recita l'articolo 157, primo comma del codice penale, aumentabile fino a 7 anni e 6 mesi in caso di interruzione ex articolo 160 del codice penale.

I soggetti che abitualmente vengono presi in considerazione dall'autorità giudiziaria per aver reso pubblico un bilancio non attinente al vero sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che: *«con l'intenzione di ingannare...cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori»* (Art. 2621 Codice Civile). Sembra che il falso in bilancio sia una forma di reato proprio, ossia un reato che può essere commesso soltanto da coloro che rivestono una determinata qualifica o posizione. Nella pratica invece, ai fini della responsabilità penale, non ci si preoccupa di rintracciare l'autore del reato sulla base della sua sola investitura formale, ma lo si fa anche sul piano funzionale, ossia sul piano delle attività tipicamente svolte. La disposizione di cui all'articolo 2639 del Codice Civile, infatti, opera un'estensione delle qualifiche soggettive, includendo nel novero dei soggetti attivi il cosiddetto responsabile di fatto ossia il soggetto che, pur privo di una formale investitura o con altre funzioni da svolgere, *«esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione»* (Art. 2639 Codice Civile) richiamata dalla fattispecie.

A tal proposito il Codice Civile afferma che *«Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione⁽¹⁾. Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (cp 314-335bis), le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati*

dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni alla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi⁽²⁾» (Art. 2639 Codice Civile).

Per concludere la fotografia introduttiva sul falso in bilancio è interessante analizzare le possibili conseguenze pratiche legate alla messa in atto di questo reato. A parere de “Il Fisco” (massima redazionale) le principali implicazioni possono essere sintetizzate in cinque punti di seguito elencati:

- Erogazione dei dividendi; le falsificazioni della documentazione contabile potrebbero portare a conseguenze monetarie (distribuzione di dividendi) non giustificabili dalla reale situazione patrimoniale.
- Reputazione; quando un'impresa falsifica il proprio bilancio questa notizia in poco tempo diventa di dominio pubblico, mutando la considerazione che fornitori, clienti e in generale il mercato, le borse e le agenzie di rating godono verso l'impresa.
- Responsabilità dei soggetti incaricati di verificare i bilanci; i revisori contabili nei casi di coinvolgimento diretto di qualsiasi tipo con gli amministratori che hanno redatto il bilancio, possono non evidenziare irregolarità nella documentazione mediante una cattiva qualità dei controlli.
- Creazione di liquidità parallela dell'azienda; il falso in bilancio potrebbe celare l'occultamento di denaro da parte degli amministratori i quali potrebbero utilizzarlo per arricchirsi individualmente o anche per commettere reati quali la corruzione e il riciclaggio di denaro.
- Investimenti di terzi; un nuovo investitore (fornitore, cliente, partner), venuto a conoscenza delle falsificazioni contabili messe in atto dalla società, difficilmente investe capitale nella società o stipula alleanze commerciali.

(1) Il primo comma dell'articolo 2639 definisce l'amministratore di fatto. Egli è il soggetto che esercita in modo continuativo e significativo i poteri solitamente attribuiti a colui che è incaricato dalla società a svolgere una certa mansione.

(2) Il secondo comma invece equipara l'amministratore di fatto alla figura dell'amministratore di diritto. L'amministratore di fatto deve adempiere agli stessi doveri dell'amministratore di diritto e, nel caso in cui le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 2639 si verificassero, lo stesso amministratore di fatto dovrebbe rispondere per i comportamenti penalmente rilevanti a lui imputabili (Cian, 2014).

1.2 – La storia del falso in bilancio

Il Codice Civile nella sua versione originaria (1942) prevedeva il falso in bilancio descritto all'articolo 2621 il quale denominava il reato "false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili". Tale reato, nei casi in cui veniva commesso e individuato dagli organi competenti in materia, era sanzionato con una reclusione che poteva variare da 1 a 5 anni e con una sanzione amministrativa che mutava da 10'000 a 100'000 lire (Ricci, 2015).

Più di 40 anni dopo, nel 1986, la fattispecie del falso in bilancio fu mutata per la prima volta. Il dpr 30/1986 ribattezzò il reato in "False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi". La nuova riforma non mise mano all'aspetto penale (il periodo di reclusione rimase invariato, oscillando tra 1 e 5 anni), mentre modificò l'aspetto amministrativo. La nuova sanzione pecuniaria poteva variare tra i 2 e i 20 milioni di lire. Tale aumento fu giustificato dal mutamento del contesto competitivo nel quale si viveva, visto che la sanzione amministrativa stabilita nel 1942 faceva riferimento ad un periodo di guerra.

Il nuovo secolo si aprì con il tentativo del governo Amato di riformare la disciplina del falso in bilancio. Nel maggio del 2000 venne trasmesso al Parlamento un disegno di legge recante mandato al Governo di riformare la fattispecie delle false comunicazioni sociali. Tuttavia la delega non fu portata a termine entro la fine del mandato del Governo e così facendo, il proposito di cambiare le regole che disciplinavano le falsificazioni contabili, si concluse con un nulla di fatto.

La riforma delle falsificazioni contabili era materia urgente per l'Italia così, una volta insediatosi il nuovo Governo, venne ripreso il disegno di legge delega del Governo Amato. Esso tuttavia fu stravolto dal Parlamento e solo successivamente fu approvato (l. 366/2001). Lo stesso Governo Berlusconi, non pago della riforma attuata, decise di intervenire nuovamente sulla questione attraverso un ulteriore decreto legislativo, il n. 61/2002. Con tale decreto si decise di suddividere il reato di falso in bilancio in due tipologie diverse, a loro volta disciplinate da due successivi articoli (Ricci, 2015):

- L'articolo 2621 del Codice Civile, sotto il nome di "false comunicazioni sociali", regolava il falso in bilancio com'è comunemente inteso. Secondo tale articolo, la sanzione massima consisteva nella reclusione di 1 anno e 6 mesi.
- L'articolo 2622 del Codice Civile, denominato "false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori", disciplinava il falso valutativo nei casi in cui

esso arrecasse danni alla società, ai soci ed ai creditori. In termini di sanzioni la reclusione variava a seconda della tipologia di società che aveva commesso il reato. Per le società quotate infatti, la reclusione poteva variare da 1 a 4 anni, mentre per tutte le altre società la reclusione non superava i 3 anni. Essendo un danno ad una persona fisica o giuridica, tale reato poteva essere punito solo nel caso in cui la società, i soci o i creditori procedessero a querela e dunque non d'ufficio.

Non sempre però alle falsificazioni contabili seguivano l'applicazioni degli artt. 2621-2622 del Codice Civile. Nei casi in cui le falsificazioni presenti in un bilancio d'esercizio non modificavano in maniera sostanziale la rappresentazione economica della società in questione, ad esse non seguiva la reclusione ma esclusivamente sanzioni pecuniarie⁽¹⁾.

Sempre nel corso del Governo Berlusconi si decise di modificare nuovamente l'articolo 2621 del Codice Civile aumentando la pena da 1 anno e 6 mesi a 2 anni prevedendo, oltre alla reclusione, sanzioni amministrative più corpose e l'interdizione dai pubblici uffici fino ad un massimo di 3 anni (legge 262/2005).

Le riforme susseguitesesi nei primi anni 2000, invece che risolvere il problema delle false rappresentazioni contabili, causarono di fatto una depenalizzazione del reato stesso. Per questo motivo con la legge 69/2015, il Governo Renzi, sta cercando di invertire la rotta apportando modifiche radicali al fenomeno della falsificazione contabile. Con questa riforma due nuovi articoli sono stati introdotti nel Codice Civile per meglio disciplinare la materia e il reato è tornato ad avere rilevanza penale (Ricci, 2015)

(1) I casi in cui la falsificazione dei bilanci d'esercizio non era rilevante era stabilita con criteri rigidi. Le falsificazioni non venivano prese in considerazione nei casi in cui «*non determinava una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta*» (Art. 2622 Codice Civile).

NB. A proposito degli articoli 2621 e seguenti sono intervenuti anche testi successivi, molti dei quali in attuazione di normative europee: d.lgs. 14 dicembre 1992, numero 481, in attuazione della direttiva 89/646/CEE; d.lgs. 27 gennaio 1992, numero 88, in attuazione della direttiva numero 84/253/CEE; d.lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, in attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e 82/891/CEE; d.p.r. 10 febbraio 1986, numero 30 in attuazione della direttiva CEE 77/91, del 13 dicembre 1976; l. 24 novembre 2000, numero 340; l. 24 novembre 1981, numero 689 (Ricci, 2015)

1.3 – La riforma del falso in bilancio, l. 69/2015

Entrata in vigore il 14-06-2015, la nuova legge anti-corrruzione (l. 69/2015), rende più severe le pene per il reato di falso in bilancio, prevedendo la detenzione fino a otto anni per le società quotate e fino a cinque per quelle non quotate. Entrando maggiormente nel dettaglio della riforma, il secondo capo della legge 69/2015 agli articoli 9-11, si concentra sulle disposizioni penali in materia di società e consorzi. In particolar modo la legge modifica gli articoli 2621, 2622 e introduce nel Codice Civile due nuovi articoli (2621-bis, 2621-ter).

L'articolo 2621 del Codice Civile, definito "false comunicazioni sociali", concerne il reato di false comunicazioni sociali realizzato da società che non sono quotate nel mercato borsistico. Con la nuova legge questo reato viene sanzionato con la reclusione da 1 a 5 anni.

Il nuovo articolo recita:

«Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi » (Art. 2621 Codice Civile).

Le "false comunicazioni sociali delle società quotate" sono disciplinate dall'articolo 2622 del Codice Civile. Con la nuova riforma la pena per la commissione di questo reato viene sanzionata con la reclusione che può variare da 3 a 8 anni.

L'articolo in questione, dopo la modifica, afferma:

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente

espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni» (Art. 2622 Codice Civile).

Alle società quotate il Legislatore ha deciso di equiparare:

- *«le società che emettono strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato. Tale mercato può essere italiano o anche di un altro Paese appartenente all'Unione Europea;*
- *le società che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- *le società che controllano società le quali emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese che appartiene all'Unione Europea;*
- *le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi» (Art. 2622 Codice Civile).

Come riportato ad inizio paragrafo, la legge numero 69/2015 ha introdotto due nuovi articoli nel nostro Codice: il 2621-bis e il 2621-ter.

L'articolo 2621-bis concerne il falso in bilancio delle società non quotate in borsa quando esso viene ritenuto di lieve entità. Se tale reato viene rilevato dagli organi giudiziari la condanna prevista coincide con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, pena che si applica anche a tutte le società le quali non sono soggette al Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (Legge Fallimentare). Nel caso appena citato il delitto, per essere considerato punibile, deve prevedere la querela della società, dei soci o dei creditori, non considerando dunque la punizione d'ufficio (Leggi d'Italia, 2015).

L'articolo in questione così recita:

«Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267⁽¹⁾. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale» (Art.2621bis Codice Civile).

(1) Non tutti gli imprenditori e le società commerciali sono soggetti ai regolamenti sul fallimento e sul concordato preventivo.

Infatti, ai sensi dell'art 1 del regio decreto 16 marzo 1942 numero 267, non possono essere dichiarate fallite le imprese individuali o societarie che diano prova del congiunto possesso dei seguenti requisiti:

“a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00” (Art. 1 regio decreto 267/1942)

Inoltre, non sono soggetti al fallimento e al concordato preventivo coloro che non esercitano attività di impresa commerciale quali professionisti ed imprenditori agricoli. Gli imprenditori che presentano un attivo di Stato Patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure hanno realizzato ricavi superiori ad € 200.000,00 non possono essere dichiarati falliti se l'ammontare totale dei debiti scaduti ma non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria pre fallimentare è complessivamente inferiore ad € 30.000,00. Tuttavia, per costoro si profila la possibilità di ricorrere all'interessante istituto della composizione della crisi da sovra-indebitamento introdotta a partire dal 29 febbraio 2012 (art. 1-12 del D.L. numero 212/2011).

La legge 69/2015 ha introdotto un ulteriore articolo nel Codice Civile (art. 2621-ter) il quale si occupa dei casi in cui il falso valutativo è di lieve entità con riferimento all'articolo 131-bis del Codice Penale⁽²⁾. Esso stabilisce che il giudice, per dirimere la questione, deve capire la consistenza dell'eventuale danno recato alla società, ai soci od ai creditori (Leggi d'Italia, 2015). L'articolo in questione afferma:

«Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis» (Art. 2621ter Codice Civile).

Alla luce di quanto affermato in questo paragrafo e in relazione al precedente, si può concludere che la legge 69/2015 ha eliminato i limiti inferiori togliendo le soglie di non punibilità introdotte dal d. lgs. 62/2002 e ha anche abolito la procedibilità a querela, lasciandola esclusivamente per le società che non sono soggette alla legge fallimentare.

(2) 'Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto'

«[1] Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

[2] L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

[3] Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonchè nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

[4] Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69 del Codice Penale.

[5] La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante» (Art. 131bis Codice Penale).

Cerchiamo ora di rappresentare con uno schema sinottico le pene, le cause di non punibilità e la perseguibilità del reato a seconda delle diverse tipologie di società che possono commettere il reato, alla luce della legge 69/2015 che ha modificato la disciplina del falso in bilancio:

	PERSEGUIBILITA'	CAUSA DI NON PUNIBILITA'	PENE
SOCIETA' NON FALLIBILI	A querela	Prevista per particolare tenuità dei fatti	Reclusione da 6 mesi a 3 anni
SOCIETA' CHIUSE	D'ufficio	Prevista per particolare tenuità dei fatti	Reclusione da 1 a 5 anni (per fatti di lieve entità da 6 mesi a 3 anni)
SOCIETA' QUOTATE ED EQUIPARATE	D'ufficio	Non prevista	Reclusione da 3 a 8 anni

Fonte: Fondazione Nazionale dei Commercialisti

1.4 - L'importanza delle poste valutative nel nuovo regolamento

Una delle tematiche più discusse in riferimento alla nuova legge sul falso in bilancio riguarda l'importanza che il reato, commesso in riferimento a poste contabili oggetto di valutazione, può avere sul piano penale. Difatti fino al pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione, avvenuto il 31-03-2016, si sono susseguite interpretazioni discordanti in materia. Tutto nasce dalla modifica dell'articolo 2621 del Codice Civile, dove, in merito alle false comunicazioni presenti in bilancio, viene eliminato l'inciso «*ancorché oggetto di valutazioni*». Difatti non era chiaro se la nuova disciplina coinvolgesse anche i reati commessi per le valutazioni di bilancio erranee o riguardasse esclusivamente le poste "oggettive". Essendo che la legge 69/2015 ha rimosso dal nostro ordinamento i limiti di non punibilità previsti dal decreto legislativo 61/2002, in un primo momento sembrava che nel caso di errore contabile legato alle valutazioni, questo non avesse rilevanza nella disciplina del falso in bilancio. Nel corso dei successivi mesi, si sono susseguite diverse interpretazioni della Cassazione Penale fino al definitivo pronunciamento avvenuto il 31-03-2016. Al quesito "se in tema di false comunicazioni sociali, la modifica con cui l'art. 9 della legge 27 maggio

2015, n.69 ha eliminato nell'art. 2621 del Codice Civile l'inciso "*ancorché oggetto di valutazioni*", abbia determinato o meno un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie" le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno deliberato una chiara risposta negativa (Ipsa, 2016). Questa netta presa di posizione, favorevole alla rilevanza penale del falso valutativo, ha interrotto il susseguirsi alterno di pronunce della Corte di Cassazione che avevano posto incertezza non solo tra i giudici della Corte ma anche tra gli imprenditori italiani. Ora, procedendo con ordine, analizziamo i diversi passaggi susseguitisi da giugno 2015 in avanti.

In un primo momento la Cassazione ha ritenuto che le false comunicazioni sociali aventi ad oggetto poste valutate soggettivamente, non dovevano avere rilevanza penale. Il 12 giugno 2015 infatti, la Corte di Cassazione ha revocato senza possibilità di rinvio a giudizio la condanna per bancarotta a carico dell'imprenditore Luigi Crespi *«perché i fatti non sono più previsti dalla legge come reato»* (Cassazione Penale Sezione V, 16-06-2015, numero 33774). La Corte, così facendo, ha decretato che a seguito dell'eliminazione dell'inciso *«ancorché oggetto di valutazioni»* dagli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile, i casi di bancarotta riconducibili al falso in bilancio derivanti da valutazioni non dovevano essere più ricompresi nella fattispecie. La motivazione adottata dall'organo giudiziario afferma che *«è del tutto evidente che l'adozione dello stesso riferimento ai fatti materiali non rispondenti al vero, senza alcun richiamo alle valutazioni e il dispiegamento della formula citata anche nell'ambito della descrizione della condotta omissiva consente di ritenere ridotto l'ambito di operatività delle due nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, con esclusione dei cosiddetti falsi valutativi»* (CED Cassazione, 2015).

La sentenza della Cassazione numero 890 del 2015 (Cassazione Penale Sezione V, 12-11-2015, numero 890), ha fornito un'interpretazione diametralmente opposta a quella espressa in seguito alla vicenda inerente il caso Crespi. In particolare la sentenza deve essere analizzata su due diversi piani. Sul piano testuale l'eliminazione dell'inciso in questione non produce effetti visto che si tratta di una proposizione che esplica un concetto, lo rende palese senza aggiungervi alcunché. Concentrandosi su un piano maggiormente economico-aziendalistico, la scomparsa dell'inciso deve essere considerata rilevante. Infatti le valutazioni soggettive di bilancio influenzano e addirittura condizionano le decisioni operative di coloro che leggono i bilanci dell'impresa e agiscono sulla base di quanto vi trovano scritto (Il Fisco, 2016, rivista numero 6).

Con una terza decisione, la Cassazione (Cassazione Penale Sezione V, numero 6916 del 22-02-2016) aveva invece fatto un passo indietro, tornando alla tesi dell'irrelevanza penale del falso valutativo già affermata con la sentenza inerente il caso Crespi. A questo punto risultava inevitabile l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione Penale, per cercare di individuare una comune interpretazione del falso valutativo. Così il 31 marzo 2016 le Sezioni Unite della Cassazione Penale hanno sentenziato: «*Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di "valutazione" se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni*» (Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 31-03.2016, n. 22474). Alla luce di quanto affermato nell'ultima sentenza della Corte di Cassazione, anche se l'inciso «*ancorché oggetto di valutazioni*» è stato estromesso dal Codice Civile, il falso valutativo continua ad essere penalmente rilevante a prescindere dalla soglia di influenza che quest'ultimo esercita sul bilancio d'esercizio di un'impresa.

Capitolo 2 – Conseguenze dell’introduzione della nuova disciplina

2.1 – Il potenziale impatto della nuova regolamentazione

Inserita in un’ampia riforma riguardante altre importanti fattispecie di reato, spesso collegate con le false comunicazioni sociali come la corruzione e il riciclaggio, la riforma sul falso in bilancio ha rappresentato uno dei cavalli di battaglia del governo attualmente in carica (Ricci, 2015). Dopo anni in cui in materia di falso in bilancio regnava una disciplina dai più considerata *ad personam*, la nuova legge ha inasprito le conseguenze del reato in esame sul piano penale per qualsiasi tipo di società, sia dal punto di vista della reclusione che dal punto di vista delle sanzioni in termini monetari. In particolar modo questa è una riforma che colpisce pesantemente le Piccole e Medie Imprese, ossia tutte quelle imprese con un numero di dipendenti che oscilla tra i 10 e i 250, solitamente non quotate, che in Italia, così come nel resto d’Europa, costituiscono la stragrande maggioranza delle imprese (Fonte: Istat).

Il **grafico 1** illustra la predominanza delle PMI in Italia come nel resto dei Paesi dell’Unione Europea (nel grafico SME, Small & Medium Enterprise).

	Number of enterprises			Number of employees			Value added		
	Italy		EU-28	Italy		EU-28	Italy		EU-28
	Number	Proportion	Proportion	Number	Proportion	Proportion	Billion €	Proportion	Proportion
Micro	3 527 452	94.8%	92.4%	6 629 987	45.8%	29.1%	201	30.4%	21.6%
Small	171 658	4.6%	6.4%	3 049 375	21.1%	20.6%	141	21.3%	18.2%
Medium-sized	19 126	0.5%	1.0%	1 837 003	12.7%	17.2%	118	17.8%	18.3%
SMEs	3 718 236	99.9%	99.8%	11 516 365	79.6%	66.9%	459	69.5%	58.1%
Large	3 139	0.1%	0.2%	2 960 003	20.4%	33.1%	201	30.5%	41.9%
Total	3 721 375	100.0%	100.0%	14 476 368	100.0%	100.0%	661	100.0%	100.0%

grafico 1 - Dimensioni delle imprese italiane (fonte: Linkiesta)

La nuova legge anticorruzione definitivamente approvata dal Senato nel 2015, prevede che il reato di falso in bilancio, commesso da società non quotate, sia d'ora in avanti sempre punito con pene detentive, che come detto possono andare da uno a cinque anni. In base alla norma precedentemente in vigore, invece, la reclusione era fino a un massimo di due anni, ed era esclusa «*se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene... (o se) determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, inferiore al 5%, o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta*» (Art. 2622 Codice Civile). Nei casi appena evidenziati le conseguenze non sfociavano mai nella reclusione ma riguardavano: una sanzione amministrativa (da un minimo di uno ad un massimo di cento quote), l'interdizione dagli uffici direttivi (da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni) e l'interdizione da alcune cariche societarie (amministratori, sindaci, liquidatori e dirigenti con funzioni anche contabili).

Come detto in precedenza ci sono casi in cui anche la legge 69/2015 prevede pene ridotte per il reato di falsificazione delle comunicazioni sociali: nel caso in cui i fatti attestanti la commissione del reato sono di lieve entità la pena può essere diminuita in un range che va da sei mesi ad un massimo di tre anni. Queste situazioni sono disciplinate dai nuovi articoli 2621bis e 2621ter del nostro Codice. La lieve entità è rimessa al giudice, il quale sulla base della natura, delle dimensioni della società e delle modalità che hanno portato alla commissione del reato giudica il falso in bilancio. La pena ridotta si applica anche a tutte le piccole imprese che non oltrepassano le soglie indicate dal secondo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare (Regio Decreto 267/1942). In questo caso, come emergeva nel paragrafo 1.3, il crimine è perseguibile esclusivamente a querela mossa dalla società, dai soci, dai creditori o da altri soggetti destinatari della comunicazione di bilancio (vedi anche tabella a pagina 18). È rilevante sottolineare come con la nuova disposizione di legge per le società non quotate, nel caso di gravi irregolarità, i soggetti incriminati potrebbero essere reclusi mentre nei casi di lieve entità no, mentre per le società quotate e per quelle ad esse equiparate, essendo la pena compresa tra i 3 e gli 8 anni, la reclusione scatterebbe in ogni caso qualora si attestasse la commissione del reato. Dunque la nuova disciplina ha tentato di coprire tutti i possibili casi di falso in bilancio, attribuendo a questa fattispecie una normativa nei limiti del possibile certa.

Per quanto concerne la responsabilità penale e amministrativa delle società di capitale, la nuova legge ha inasprito le sanzioni pecuniarie nel seguente modo: per le società non quotate le sanzioni variano nell'intervallo 200-400 quote (dalle precedenti 200-300), mentre se il fatto è di lieve entità da 100 a 200 quote; per le società quotate il range è di 400-600 quote, dove per quote si intende il capitale che la società riceve da parte degli azionisti e che lega questi ultimi alla società stessa (Cian, 2014).

Una delle principali conseguenze che la riforma porta in dote e che merita un cenno specifico riguarda la possibilità di attirare capitale estero nel nostro Paese. Il problema riguarda la gestione amministrativa e in particolar modo le conseguenze penali che un'errata compilazione del bilancio potrebbe comportare. Infatti è sì vero che nella redazione del bilancio ci si basa sul principio di prudenza il quale prevede di seguire il principio di realizzazione, al tempo stesso però una buona parte delle poste contabili riguarda stime e valutazioni soggettive. Dunque è probabile che un investitore straniero possa glissare un'eventuale occasione imprenditoriale nel nostro territorio anche per via delle conseguenze penali di azioni amministrative da lui messe in atto. L'eccessiva prudenza probabilmente ridurrà la commissione di questa tipologia di reato nel suolo italiano ma al tempo stesso potrebbe rivelarsi un boomerang in termini di sviluppo di un'economia più florida. A supporto di questa tesi vi è l'analisi comparata con alcuni dei nostri principali partner europei. Considerando Paesi europei come Francia, Germania e Spagna con cui costantemente si instaurano partnership di vario genere a livello commerciale, si nota come il falso in bilancio venga sì punito in modo rigoroso ma in misura inferiore alle pene vigenti in Italia (Ufficio legislazione straniera, 2015). Difatti la massima pena detentiva in tutti e tre i Paesi è di 3 anni a prescindere dalla tipologia di società (società di persone o società di capitali). Questi Paesi non tollerano la commissione di tale reato, come è normale che sia, a differenza di quanto avveniva nel nostro Paese prima dell'introduzione della legge n. 69/2015, ma al tempo stesso non hanno una legislazione eccessivamente oppressiva come rischia di diventare quella introdotta nel Belpaese. In ogni caso questo argomento verrà maggiormente approfondito nel Capitolo 3 dove si analizzeranno le conseguenze pratiche della nuova regolamentazione.

2.2 – Le poste valutative del bilancio d’esercizio

Come è emerso nel primo capitolo di questo elaborato, la conseguenza principale a seguito della promulgazione di questa nuova legge sul falso in bilancio riguarda le poste valutative presenti nel bilancio d’esercizio di un’impresa. All’interno di un bilancio infatti non compaiono esclusivamente poste contabili ‘oggettive’, ma anche voci ‘soggettive’ frutto del giudizio e dell’interpretazione soggettiva che chi redige il bilancio societario fornisce. Con l’entrata in vigore della legge 69/2015, come evidenziato nel paragrafo 1.4, se l’errore valutativo viene commesso con cognizione di causa, violando deliberatamente i Principi Contabili o senza offrire ragioni per l’interpretazione del bilancio, in tal caso si parla di falso in bilancio. Questo ha notevoli implicazioni pratiche dal momento che d’ora in avanti gli errori valutativi sono penalmente punibili e di conseguenza l’attenzione prestata nella redazione del bilancio deve essere ancor più meticolosa.

Innanzitutto è opportuno specificare che, con il termine "valutazione", si è soliti normalmente identificare il processo con cui gli amministratori esprimono l'idoneità dell'importo di una determinata voce a rappresentare il valore di iscrizione in bilancio sulla base dei criteri previsti nella normativa civilistica dall'art. 2426 del Codice Civile e nella normativa internazionale dagli IAS (International Accounting Standards) o dai GAAP (Generally Accepted Accounting Principles).

In Italia i principi legali di redazione del bilancio d’esercizio attualmente in vigore sono stati introdotti dal decreto legislativo numero 127 del 9 aprile 1991. Tali principi, nella loro applicazione, devono seguire una gerarchia prestabilita:

- Principi fondamentali
- Principi generali di redazione del bilancio d’esercizio
- Principi applicati

I Principi fondamentali vengono disciplinati nel Codice Civile il quale introduce il tema affermando: *“Il bilancio deve essere rappresentato con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”* (Art. 2423 Codice Civile). La *chiarezza* viene intesa in un duplice significato, difatti il bilancio deve essere redatto in maniera comprensibile e al tempo stesso completo, così che sia di facile lettura e contemporaneamente rivelatore di tutte le operazioni

verificatesi in un dato periodo. La *veridicità* del bilancio fa riferimento a tutte quelle operazioni che determinano valori ‘oggettivi’, misurabili attraverso operazioni finanziarie certe o assimilate. Infine la *correttezza* si riferisce ad operazioni di norma non ancora completate che dunque sono prive del requisito dell’oggettività (Cian, 2014).

Per quanto riguarda i Principi generali di redazione del bilancio, il Codice Civile chiarisce quali siano tali principi: “*Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato; 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico*” (Art. 2423bis Codice Civile). A partire da questo articolo si possono ricavare sei principi che guidano la stesura del bilancio d’esercizio (Cerbioni, Cinquini, Sostero, 2012):

- *Principio di prudenza*; la presenza di tale principio comporta che le valutazioni effettuate nel bilancio evitino di sopravvalutare qualsiasi componente di reddito sia esso positivo o negativo. Per questa ragione i *ricavi* vengono contabilizzati solo se realizzati entro la data di chiusura del bilancio, mentre i *costi* vengono imputati a bilancio anche se non ancora sostenuti entro la fine dell’esercizio purché risultino di competenza del periodo di riferimento stesso e siano certi o quantomeno probabili nel loro verificarsi.

- *Principio della prospettiva di funzionamento dell’impresa*; questo principio in realtà è un’ipotesi generale più che una norma e consiste nel valutare le singole poste di bilancio alla stregua della realtà economica in cui versa l’impresa.

- *Principio di prevalenza della sostanza sulla forma*; il Codice Civile italiano richiede che quando si redige il bilancio d’esercizio, le poste contabili attive e passive siano valutate tenendo in considerazione la loro *funzione economica*. Dunque questo principio richiede che

venga individuata la sostanza economica superando i problemi legati agli aspetti formali che derivano da implicazioni giuridiche e fiscali.

– *Principio di competenza*; il principio in esame ha la funzione di collocare i diversi componenti di reddito agli esercizi di riferimento. Questo è dunque uno dei principi cardine della teoria contabile visto che il reddito d'esercizio altro non è che la variazione del capitale attribuibile alla gestione che viene svolta in ogni periodo amministrativo.

– *Principio di continuità dei criteri di valutazione*; come esplicitato al comma 6 dell'articolo 2423-bis del Codice Civile è fondamentale che con il passare del tempo e dunque degli esercizi, i criteri di valutazione delle poste contabili originariamente scelti non mutino. Questo principio consente di poter confrontare i prospetti di esercizi differenti. Qualora un criterio venisse modificato, nella Nota Integrativa devono essere comunicate le ragioni di tale cambiamento e il nuovo criterio utilizzato.

– *Principio di separata valutazione*; con tale principio si afferma l'obbligo di valutare separatamente gli elementi eterogenei che fanno parte delle singole voci contabili.

I principi applicati riguardano: le regole formali di rappresentazione delle voci di bilancio in riferimento agli schemi adottati per redigere il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale; le regole sostanziali per la valutazione delle stesse voci (Paoloni, Celli, 2012).

A questo punto risulta interessante capire nel ciclo produttivo delle imprese quali siano le poste valutative maggiormente soggette a interpretazioni soggettive da parte di chi predispose i prospetti contabili. Per fare ciò, in questo elaborato, si è pensato di partire dai due documenti principali del bilancio d'esercizio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, andando a studiare le singole voci che sono maggiormente inclini a valutazioni soggettive.

2.3 – Le valutazioni nel Conto Economico

Come ripetuto più volte nel corso dell'elaborato, lo strumento principale all'interno del quale riscontrare eventuali frodi commesse da una società è rappresentato dalla contabilità. Ai sensi dell'art. 2423 del Codice Civile, oltre alla Nota Integrativa e al Rendiconto Finanziario, i

due documenti che compongono il bilancio d'esercizio di una società sono il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale.

Il Conto Economico è uno dei documenti principali del bilancio d'esercizio. Esso considera i costi sostenuti e i ricavi realizzati nel corso dell'esercizio e dal loro confronto fa emergere il reddito che la società ha prodotto nel periodo amministrativo in questione. Il Codice Civile disciplina tale documento all'articolo 2425 prevedendo una struttura scalare all'interno della quale vengono posti a confronto il valore della produzione, che considera tutti i beni venduti e immagazzinati, con i costi considerati secondo natura, così da determinare il margine operativo della gestione tipica. Giunti a questo punto, al margine operativo si sommano la gestione finanziaria, straordinaria e tributaria così da ottenere l'utile o la perdita conseguita nell'esercizio. (Sostero, Ferrarese, Mancin, Marcon, 2014). Ora, partendo dal Conto Economico (figura a seguire), analizziamo le principali voci contabili soggette a valutazione, i criteri che stabiliscono come iscrivere a bilancio tali poste contabili (l'articolo 2426 del Codice Civile disciplina i diversi criteri) e l'influenza soggettiva nel determinarle sempre tenendo a mente l'oggetto dell'analisi di tale documento: il cambio delle regole nel falso in bilancio.

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
COSTI DELLA PRODUZIONE
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari
Interessi e altri oneri finanziari
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
Rivalutazioni
Svalutazioni
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni
Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni e delle imposte relative a esercizi precedenti
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
Imposte sul reddito di esercizio
RISULTATO DELL'ESERCIZIO
Rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie
Accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

1) Una delle voci che concorre a formare il reddito d'esercizio è la *variazione delle rimanenze*, ossia la differenza tra le rimanenze di inizio periodo e le effettive rimanenze alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento. Le rimanenze sono di vario genere, difatti vengono classificate in diverse categorie: materie prime, materie sussidiarie, materie di consumo, prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, prodotti finiti e merci (Cerbioni, Cinquini, Sostero, 2012). Si tratta di voci contabili presenti in tutte le imprese qualsiasi sia l'ambito di lavoro, le quali assumono però rilevanza eterogenea a seconda del diverso settore di riferimento.

Il Codice Civile disciplina la materia affermando che: *“le rimanenze...sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione”* (Art. 2426 n. 9 Codice Civile). Tale principio identifica il costo delle rimanenze utilizzando:

- *costo d'acquisto* per le materie prime, sussidiarie e per le merci; *costo di produzione* per i prodotti in corso di lavorazione, per i semilavorati e per i prodotti finiti.

- il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato.

Al termine di un esercizio, la valutazione delle rimanenze avviene attribuendo alle stesse il valore più basso tra i due.

In riferimento alla tematica oggetto di questo elaborato, il mutamento delle regole in riferimento al falso in bilancio, bisogna sottolineare come queste voci di bilancio possono essere fortemente inclini a valutazioni soggettive. Infatti mentre il costo di produzione e il costo di realizzo danno origine a valori certi, il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato è soggetto a stime ben più complesse. Per le merci, i prodotti finiti e quelli in corso di lavorazione il valore di mercato si ottiene a partire dal valore di realizzo (prezzo di vendita) al netto delle spese di vendita prevedibili (ad esempio il trasporto o il confezionamento). Per le rimanenze destinate a proseguire nel processo di trasformazione, se si prevede che i beni siano utilizzabili in futuro allora il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato è dato dal costo di sostituzione, ossia il costo al quale il bene potrebbe essere riacquistato in condizioni normali di mercato (Cerbioni, Cinquini, Sostero, 2012). Questo fa capire come, con la nuova disposizione di legge, bisogna stare ancora più attenti nel valutare queste poste contabili pena la reclusione.

2) Un'ulteriore voce del Conto Economico soggetta a stime e valutazioni soggettive riguarda i *lavori in corso su ordinazione*. Si tratta di lavori i quali presentano contratti di durata pluriennale per la realizzazione di opere articolate o per la fornitura di beni e servizi non di serie ma che nel complesso si riferiscono ad un unico progetto (Cerbioni, Cinquini, Sostero, 2012).

A tal proposito il Codice Civile disciplina l'argomento affermando che questa voce contabile può essere iscritta "*sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza*" (Art. 2426 n. 11 Codice Civile). Tale valutazione viene effettuata seguendo il *criterio della percentuale di completamento*, secondo il quale i ricavi, i costi e il margine di commessa vengono riconosciuti in funzione dello stadio di avanzamento dei lavori e dunque attribuiti agli esercizi in cui l'attività viene svolta. Le modalità attraverso le quali determinare la percentuale di completamento sono diverse anche se il metodo più utilizzato è il *metodo del costo sostenuto*, il quale procede rapportando i costi che sono stati effettivamente sostenuti alla data di chiusura dell'esercizio al totale dei costi previsti per svolgere l'intera commessa.

Questa voce chiaramente non è la posta contabile centrale di un Conto Economico, però ciò non toglie che, laddove sia presente in bilancio, essa abbia una notevole influenza. Ad esempio, nei settori in cui si lavora su commessa (un esempio su tutti il settore edilizio), questi lavori sono il centro di gravità per le imprese. Inoltre, alla luce del cambio delle regole nel falso in bilancio, nel redigere un bilancio che presenta tale posta contabile, bisogna prestare molta attenzione ad attribuire esclusivamente i costi e i ricavi di pertinenza dell'esercizio. Dunque con la nuova riforma non si dovrebbe più verificare il rischio che questa voce contabile venga mantenuta 'bassa' così che il valore della produzione e a catena il margine operativo fino ad arrivare al reddito ante imposte, siano inferiori al loro reale valore così che le imposte da versare siano minori in quell'esercizio di quanto dovrebbero essere.

3) L'*ammortamento* è il processo attraverso il quale il costo delle immobilizzazioni, siano esse materiali o immateriali, viene suddiviso e successivamente attribuito per competenza agli esercizi che traggono utilità dall'impiego di quelle immobilizzazioni (Cerbioni, Cinquini, Sostero, 2012). La normativa civilistica (articolo 2426 al comma numero 2) afferma che l'ammortamento deve essere eseguito in maniera sistematica e, qualora variasse il criterio originariamente stabilito, il cambiamento dovrebbe essere esplicitato in maniera chiara nella Nota Integrativa. Questa sistematicità viene assicurata dal 'piano di ammortamento' che prevede la definizione di alcune linee guida: il valore da ammortizzare, la residua possibilità di utilizzazione e i criteri di ripartizione del valore da ammortizzare. Il

valore da ammortizzare è dato dal costo d'acquisto dell'immobilizzazione. La residua possibilità di utilizzazione invece viene determinata considerando anche la durata economica e non solo quella fisica delle immobilizzazioni. Di conseguenza si attribuisce importanza al periodo in cui l'immobilizzazione sarà utile per l'impresa che la utilizza. Infine la scelta dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare può seguire due strade opposte: o esprimere la funzionalità o l'utilità dell'immobilizzazione stessa, quindi privilegiando l'utilizzo dell'immobilizzazione piuttosto che il tempo fisico.

Gli ammortamenti sono soggetti a diverse analisi da parte di chi redige il bilancio in virtù del fatto che la normativa tributaria prevede la deducibilità fiscale delle quote di ammortamento. Ecco dunque che con la nuova normativa sul falso in bilancio questa voce contabile, presente nei bilanci di qualsiasi società di qualsiasi dimensione, deve essere stabilita senza troppa fantasia ma con raziocinio e in ossequio alla normativa civilistica.

2.4 - Le valutazioni nello Stato Patrimoniale

Così come è stato fatto nel paragrafo 2.3 per il Conto Economico, in questa sezione si vogliono analizzare le principali voci dello Stato Patrimoniale soggette a valutazioni soggettive da parte di coloro che predispongono il bilancio d'esercizio per un'impresa.

Prima di addentrarci nel dettaglio delle singole poste contabili oggetto di studio è interessante capire con che documento si ha a che fare. Lo Stato Patrimoniale è quel documento che insieme al Conto Economico, alla Nota Integrativa e al Rendiconto Finanziario, compone il bilancio d'esercizio (articolo 2423 del Codice Civile). Il suo contenuto è disciplinato dall'articolo 2424 del Codice Civile: si tratta del prospetto contabile che evidenzia la composizione qualitativa e la consistenza quantitativa del capitale alla data di chiusura del bilancio d'esercizio. La struttura è a sezioni contrapposte suddivise in *attività* nella sezione di sinistra e *passività e patrimonio netto* nella sezione di destra. Questo documento, a differenza del Conto Economico che analizza tutto ciò che è avvenuto in un esercizio, è paragonabile ad una fotografia che immortala la situazione patrimoniale in cui versa l'impresa in un preciso istante (Paoloni, Celli, 2012). Introdotto il prospetto oggetto d'analisi si può ora procedere allo svisceramento delle principali voci 'soggettive' oggetto del nostro studio seguendo la stessa metodologia utilizzata nel paragrafo antecedente questo.

Stato patrimoniale

(Schema di stato patrimoniale previsto dall'art. 2424 e 2424bis del codice civile)

ATTIVO		PASSIVO	
A.	<i>CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</i>	A.	<i>PATRIMONIO NETTO</i>
B.	<i>IMMOBILIZZAZIONI</i>	I.	Capitale sociale
	I. Immateriali	II.	Riserva da sovrapprezzo azioni
	II. Materiali	III.	Riserva di valutazione
	III. Finanziarie	IV.	Riserva legale
C.	<i>ATTIVO CIRCOLANTE</i>	V.	Riserva per azioni proprie in portafoglio
	I. Rimanenze	VI.	Riserve statutarie
	II. Crediti	VII.	Altre riserve
	III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	VIII.	Utili (perdite) portati a nuovo
	IV. Disponibilità liquide	IX.	Utile (perdita) dell'esercizio totale
D.	<i>RATEI E RISCONTI</i>	B.	<i>FONDI PER RISCHI ED ONERI</i>
		C.	<i>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</i>
		D.	<i>DEBITI</i>
		1.	Obbligazioni
		2.	Obbligazioni convertibili
		3.	Debiti verso banche
		4.	Debiti verso altri finanziatori
		5.	Acconti
		6.	Debiti verso fornitori
		7.	Debiti rappresentati da titoli di credito
		8.	Debiti verso imprese controllate
		9.	Debiti verso imprese collegate
		10.	Debiti verso controllanti
		11.	Debiti tributari
		12.	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
		13.	Altri debiti
		E.	<i>RATEI E RISCONTI</i>

1) I *crediti* rappresentano un'importante voce dell'Attivo di Stato Patrimoniale. Essi sono dei diritti di ricevere una certa somma entro una data prestabilita da un soggetto ben identificato. I crediti possono avere origini differenti difatti esistono i crediti finanziari, i crediti di funzionamento e i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (Paoloni, Celli, 2012).

Il Codice Civile, in riferimento ai Crediti, afferma che *“i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione”* (Art. 2426 n. 8 Codice Civile). Questo significa che, nel caso in cui si presuma di non riuscire ad incassare il credito per intero, a fine esercizio deve essere operata una svalutazione del credito per perdite anche se solo presunte (Cerbioni, Cinquini, Sostero, 2012). Il valore di presunto realizzo dei crediti deve essere determinato tenendo a mente le previste perdite per inesigibilità del credito e i fattori che determinano un incasso inferiore a quanto previsto (sconti, abbuoni, resi).

Ciò che risulta chiaro da questo criterio di valutazione è che le previsioni che vengono fatte per stimare ipotetiche perdite del credito, sono oggetto di stime basate sull'esperienza, sulle condizioni economiche e sull'andamento nel tempo di quel credito. Dunque si tratta di una voce fortemente soggettiva e in riferimento alla nuova normativa sul falso in bilancio ciò potrebbe avere delle ripercussioni notevoli su tutti coloro che vengono incaricati di predisporre i documenti contabili. Ciò ha ancor più peso dal momento che il credito è una di quelle poste contabili presenti nel bilancio di qualsiasi impresa.

2) All'interno dell'Attivo di Stato Patrimoniale sono presenti anche i *titoli* e le *partecipazioni* che necessitano di criteri valutativi per essere inseriti nel bilancio d'esercizio. I titoli possono essere di due tipologie differenti: i *titoli di credito* i quali rappresentano un credito nei confronti del soggetto che li emette (lo Stato, un ente nazionale o sovranazionale, un'impresa che si finanzia tramite l'emissione di obbligazioni); i *titoli azionari* che riflettono la quota di possesso di capitale di una società per azioni. Con il termine partecipazione invece si fa riferimento al diritto di capitale di altre imprese.

L'articolo 2426 del Codice Civile esplicita i criteri da seguire nella valutazione dei titoli e delle partecipazioni:

-“le immobilizzazioni sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione” (Art. 2426 n. 1 Codice Civile)

-“l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata” (Art. 2426 n. 3 Codice Civile)

-“le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del

patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime” (Art. 2426 n. 4 Codice Civile)

-“i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi” (Art. 2426 n. 9 Codice Civile).

Da quanto riportato, si può dunque evincere che i criteri di valutazioni previsti per titoli e partecipazioni dipendono da una distinzione che li può iscrivere o all'interno dell'attivo circolante o tra le immobilizzazioni finanziarie. Difatti nel primo caso si usa il costo o il valore di realizzazione desunto dall'andamento del mercato se inferiore; nel secondo caso si privilegia il costo o il valore alla chiusura dell'esercizio se durevolmente inferiore. Inoltre, seguendo quanto previsto dal Codice Civile, per le partecipazioni è rilevante sapere la natura delle stesse, cioè se le partecipazioni consentono un'influenza notevole (è il caso della partecipazione in imprese controllate) o se ciò non sia consentito.

3) I *ratei* e i *risconti* sono valori che si trovano nello Stato Patrimoniale sia all'interno dell'attivo circolante sia tra i debiti. Quando si parla di ratei, attivi o passivi che siano, ci si riferisce a crediti e debiti di competenza dell'esercizio ma che verranno saldati nell'esercizio successivo. I risconti invece si riferiscono a costi o ricavi sostenuti nell'esercizio in questione ma che fanno riferimento a spese da sostenere nell'esercizio successivo.

Il criterio di valutazione di ratei e risconti segue il principio di conseguenza così che l'importo da imputare a bilancio sia determinato mediante la ripartizione del provento o dell'onere in modo tale da attribuire la quota di competenza all'esercizio di riferimento (Cerbioni, Cinquini, Sostero, 2012). È rilevante notare come la competenza venga individuata proporzionalmente ai giorni decorrenti dall'inizio degli effetti economici fino a quando l'esercizio è chiuso, rispetto all'intero periodo a cui si riferisce il costo o il provento in questione. Questo ci fa accorgere di come il criterio del tempo utilizzato abbia una natura fisico-temporale, così da essere definito proprio 'criterio del tempo fisico' (Paoloni, Celli, 2012). Inoltre bisogna aggiungere che i ratei, attivi o passivi che siano, dal momento che sono rappresentativi di crediti e debiti in moneta, utilizzano gli stessi criteri valutativi che vengono utilizzati per i crediti e i debiti.

Anche in questa circostanza, come già precedentemente illustrato, alle volte accadeva che un provento o un costo venisse contabilizzato come rateo o risconto proprio per la

presenza di questo criterio del tempo ‘fisico’. Con la nuova legge 69 del 2015 questo falso valutativo potrebbe essere punito con la reclusione, motivo per cui probabilmente questo *escamotage* verrà drasticamente ridotto.

4) I *debiti* rappresentano degli obblighi di pagamento di somme di denaro stabilite e sono differenti dai fondi rischi e oneri i quali invece comprendono gli accantonamenti volti a coprire le passività anche solo probabili. Nel passivo di Stato Patrimoniale civilistico si possono trovare diverse voci di debito dalle obbligazioni (normali o convertibili), passando per gli acconti fino ad arrivare ai debiti di ogni genere (verso fornitori, verso le banche, verso altri finanziatori, debiti rappresentati da titoli di credito, debiti verso imprese controllate, verso imprese collegate, verso controllanti, debiti di natura tributaria, verso istituti di sicurezza e di previdenza) (Cerbioni, Cinquini, Sostero, 2012)

Il Codice Civile non detta criteri valutativi specifici, però la prassi contabile afferma che tutte le passività in moneta nazionale, dunque anche i debiti oggetto della nostra analisi, devono essere indicati nel bilancio d’esercizio al loro valore nominale. Questa è la regola principe, poi però ogni forma debitoria segue precise indicazioni e regole ordinate dai Principi Contabili. Ad esempio in materia di obbligazioni, il Codice Civile attesta che: *“il disaggio sui prestiti deve essere iscritto nell’attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito”* (Art. 2426 n. 7 Codice Civile). Ciò significa ricomprendere tale posta tra i ratei e i risconti e ammortizzare ad ogni esercizio la quota stabilita per tutta la durata del prestito.

In questi ultimi due paragrafi si è voluto mettere in evidenza le principali voci contabili che sono soggette a valutazioni più o meno soggettive e che devono dunque seguire criteri valutativi specifici. Le voci qui analizzate non sono le sole soggette a valutazioni soggettive da parte di coloro che redigono il bilancio. Difatti si è voluto inserire esclusivamente le voci che alla luce della nuova normativa in materia di falsificazioni contabili, per poter essere iscritte nel bilancio di un’impresa, d’ora in avanti dovranno essere stabilite con ancor più cura e attenzione. Precisamente oltre alle poste contabili sopra analizzate, sono soggette a criteri valutativi anche le seguenti voci: i fondi per rischi ed oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, le disponibilità liquide, alcune immobilizzazioni immateriali (i costi di ricerca e sviluppo, i costi di impianto e ampliamento, l’avviamento) e gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

Capitolo 3 - I bilanci societari alla luce della nuova normativa

3.1 - Introduzione all'analisi empirica

“I bilanci sono come i bikini: le parti più interessanti restano nascoste.” C. N. Parkinson

Dopo aver analizzato nel primo capitolo il cambiamento delle regole in riferimento al falso valutativo in una prospettiva prettamente giuridica e dopo aver condotto nel secondo capitolo un'analisi incentrata sulle poste valutative più importanti del bilancio d'esercizio, in questo terzo capitolo si vuole condurre un'analisi empirica. Più precisamente l'obiettivo del capitolo consiste nell'unire quanto studiato nei primi due capitoli sotto un profilo più pratico, pragmatico. Andando ancor più nel dettaglio, questo passaggio si traduce nel considerare imprese operanti in settori differenti tra loro e, alla luce di quanto affermato nel capitolo secondo, cercare di capire quali siano le influenze della nuova normativa su alcune di queste poste valutative.

Ciò che viene affermato nel seguente paragrafo è frutto di deduzioni e interpretazioni esclusivamente personali. Difatti le prime ripercussioni tangibili dall'entrata in vigore della legge numero 69 del 2015 non sono ancora state riscontrate. Solo il 31 marzo 2016, come evidenziato nel primo capitolo al paragrafo 1.4, è stata presa una decisione in merito alle poste valutative da parte delle Sezioni Unite della Cassazione e di conseguenza a partire dai prossimi esercizi si potrà verificare se la nuova normativa ha inciso o meno nella stesura dei bilanci d'esercizio e in che misura lo ha fatto. Per il momento quello che con questo elaborato si vuole tentare di fare è cercare di capire le conseguenze che la nuova legge sul falso in bilancio produce sulla redazione della documentazione periodale che un'impresa deve redigere. Nel cercare di evidenziare quanto appena detto si analizzano alcuni settori in cui le poste valutative analizzate nel precedente capitolo costituiscono una porzione rilevante del bilancio d'esercizio.

Nb: per svolgere l'analisi empirica sono stati consultati i bilanci d'esercizio disponibili nel portale informatico Aida, reso disponibile a tutti gli studenti di Economia dell'Università degli Studi di Padova dalla biblioteca universitaria Cà Borin. All'interno del portale si sono cercati esclusivamente bilanci pubblicati nel 2015 per il periodo di riferimento 2014.

3.2 – Le valutazioni soggettive di bilancio e la l. 69/2015

Arrivati a questo punto si vuole capire la relazione diretta tra le poste soggettive del bilancio d'esercizio e la nuova legge 69 del 2015 inerente il falso valutativo.

Il primo settore analizzato in questo paragrafo è quello riguardante le imprese che si occupano di costruzioni edilizie. Invece che focalizzare l'attenzione sull'intero suolo nazionale, dove le imprese di riferimento sarebbero state troppe e l'omogeneità sarebbe mancata, si è deciso di concentrarsi esclusivamente sulle imprese operanti in Veneto appartenenti alla categoria delle Piccole e Medie Imprese, ossia con un numero di dipendenti oscillante tra i 10 e i 250. Affinché la ricerca possa essere ritenuta attendibile si è considerata una decina tra le principali cinquanta imprese operanti nel settore così da poter avere un quadro generale maggiormente soddisfacente e pertinente con l'analisi.

Per quanto riguarda questo primo settore il focus è stato posto sulla voce di Conto Economico '*Variazione dei lavori in corso su ordinazione*'. Ciò che emerge da una lettura dei diversi bilanci delle imprese coinvolte (tutti rigorosamente riferiti al periodo 2014, dunque redatti nel 2015) è che nel Conto Economico il Valore della Produzione, formato da: (1) Ricavi, (2) Variazione delle Rimanenze di prodotti finiti e semilavorati, (3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione, (4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e (5) Altri ricavi e proventi, è influenzato per una buona percentuale dalla voce '*Variazione dei Lavori in Corso su Ordinazione*', voce che nel paragrafo 2.3 era stata già analizzata tra le poste di Conto Economico soggette a valutazioni soggettive. La spiegazione principale è data dal fatto che questo settore opera in larga misura su commessa e dunque predilige lavori di durata pluriennale che si articolano in costruzioni di opere pubbliche (strade e abitazioni in modo particolare). Inoltre la lentezza della burocrazia italiana fa sì che le opere da realizzare non abbiano mai una durata precisa e coerente con quanto stabilito nei contratti, motivo in più per ritenere che i lavori vadano oltre il singolo esercizio. Infine la dimensione dei lavori, analizzati in termini prettamente economici, è assai elevata e questo ci fa capire una volta in più perché questa posta di Conto Economico è così rilevante per le imprese che operano nel settore delle costruzioni edilizie.

I grafici proposti di seguito hanno la funzione di evidenziare l'importanza della voce in esame nel bilancio d'esercizio delle imprese oggetto di studio in relazione ai Ricavi maturati in un esercizio.

Nb: tutti i valori riportati nelle tabelle in esame sono sempre da considerarsi in milioni di euro

IMPRESE	RICAVI	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
CARRON SPA	319.530.878	-141.524.687
CONSTA SPA	66.675.462	-50.445.406
VITTADELLO SPA	58.092.567	50.786.398
SACCON COSTRUZIONI SRL	27.097.247	-18.985.256
CONSORZIO EDILE C.M.	21.441.325	-10.643.895
DEON SPA	18.815.409	-6.697.464
ROSSI RENZO SRL	17.735.203	-5.392.976
MARGHERITA SRL	16.745.118	-5.569.193
SCILLA SRL	15.891.839	-7.586.263
TOTALE	562.025.048	-305.972.899

Tabella 1: riepilogo dei Ricavi e delle Variazioni dei lavori in corso su ordinazione delle imprese considerate in questa analisi.




Grafico 1: si tratta di un grafico a barre all'interno del quale vengono evidenziate le due voci oggetto d'analisi.

Per capire più in profondità la relazione tra le due voci studiate si è voluto fare una sommatoria finale per ottenere la percentuale di influenza della posta studiata sul totale dei ricavi. La formula utilizzata è la seguente:

$$\Sigma(\text{totale 'variazione dei lavori in corso su ordinazione'}/\text{totale ricavi})$$




Grafico 2: diagramma a torta all'interno del quale compaiono le percentuali di influenza delle due voci oggetto di studio se confrontate tra di loro

A conclusione di questa prima parte d'analisi, ciò che emerge in modo chiaro è che nel settore edilizio, in relazione ai ricavi, le variazioni dei lavori in corso su ordinazione hanno una notevole influenza. Inoltre nella maggior parte dei casi questa voce di Conto Economico è negativa motivo per cui il Valore della Produzione è più basso di quanto ci si potrebbe aspettare. Alla luce di quanto spiegato nei capitoli 1 e 2, coloro che redigono il bilancio di imprese ubicate in questo settore devono prestare molta attenzione a questa posta contabile. Difatti la problematica principale consiste, come precedentemente evidenziato nel paragrafo 2.3, nel considerare esclusivamente i costi e i ricavi riferiti alla commessa e di pertinenza dell'esercizio. Questo non è mai stato automatico visto che per poter pagare meno imposte c'è chi potrebbe voler tenere basso il Valore della Produzione così che il Reddito Ante Imposte non risulti eccessivamente elevato. Ora però, nel caso in cui si venisse a conoscenza di un bilancio d'esercizio all'interno del quale la differenza tra costi e ricavi di competenza di una commessa non rispecchiassero il vero, si potrebbe finire in prigione e come ribadito più volte

nel corso di questo elaborato ciò sicuramente indurrà gli amministratori a redigere il bilancio con maggiore attenzione.

Il secondo settore analizzato riguarda le principale PMI innovative presenti nel territorio veneto. A differenza del primo lotto di imprese, questo gruppo comprende imprese eterogenee dal momento che include società che innovano in vari settori e dunque non lavorano in uno stesso ambito specifico come accadeva per le imprese di costruzione edilizia. Per queste imprese un ruolo chiave è giocato dai Crediti e dai Debiti che ritroviamo nei bilanci nello Stato Patrimoniale. Infatti per poter realizzare innovazioni c'è bisogno di reperire risorse finanziarie in misura cospicua le quali potrebbero anche essere utilizzate per realizzare investimenti che non portano novità significative sul mercato. Ecco perché il finanziamento, e dunque il Debito, è una voce di bilancio estremamente critica per le PMI innovative. Per quanto riguarda i Crediti invece, come insegna il ciclo di vita di un prodotto, la fase introduttiva di un bene-servizio è uno dei momenti maggiormente critici per un'impresa. Questo perché il prodotto che inserisci nel mercato non è conosciuto e il numero di utilizzatori che scommettono su di esso è relativamente basso. Questo può portare ad una politica di mercato volta a fornire incentivi ai possibili acquirenti proprio per far conoscere il prodotto innovativo. È ipotizzabile che venga concessa una dilazione nel pagamento del prodotto realizzato e venduto.

Tabella 2: si tratta di un riepilogo dei Crediti, dei Debiti e del Patrimonio Netto delle imprese oggetto d'analisi in questa seconda parte del capitolo

IMPRESE	CREDITI	DEBITI	PATR. NETTO
FOPE SPA	7.446.057	9.757.162	6.124.012
TAPI SPA	3.243.101	8.679.826	13.325.126
POOLMECCANICA LORENZON SPA	4.126.266	7.687.209	1.066.479
PARVIS SPA	1.829.838	2.473.544	3.346.876
FANTIC MOTOR SRL	1.688.258	2.487.973	1.283.713
EDILVI SPA	3.251.408	18.530.427	5.797.068
BIOMOLECULAR SRL	1.139.363	324.960	357.017
NUOVE ENERGIE SRL	3.479.694	3.048.640	1.882.793
TOTALE	26.203.985	53.007.741	33.183.084




Grafico 3: si tratta di un grafico a barre all'interno del quale vengono evidenziate le tre voci oggetto d'analisi.

Per capire più in profondità la relazione che intercorre tra le voci studiate in questa parte del paragrafo si è voluta fare una sommatoria finale per ottenere la percentuale di influenza di una voce sulle altre. Le formule che sono state utilizzate sono riportate di seguito:

$$\frac{\Sigma(\text{totale debiti})}{\Sigma(\text{totale crediti} + \text{debiti} + \text{patrimonio netto})}$$

$$\frac{\Sigma(\text{totale debiti})}{\Sigma(\text{totale crediti} + \text{debiti} + \text{patrimonio netto})}$$

$$\frac{\Sigma(\text{totale patrimonio netto})}{\Sigma(\text{totale crediti} + \text{debiti} + \text{patrimonio netto})}$$




Grafico 4: diagramma a torta all'interno del quale compaiono le percentuali di influenza delle tre diverse voci oggetto di studio

La funzionalità di questi due grafici consiste nell'evidenziare la relazione che intercorre tra il Patrimonio Netto di una società, i Debiti stipulati al fine di reperire risorse finanziarie di varia natura in vista del finanziamento dei progetti delle aziende e i Crediti di vario genere.

Ciò che emerge dalla lettura di questi dati e di queste percentuali è che nel complesso, delle tre voci considerate, quella con peso maggiore è il Debito contratto dall'impresa. Questo perché chi deve investire in novità ha bisogno di soldi costanti da poter investire in ricerche, analisi e sviluppo di prodotti innovativi per il mercato. Un'analisi più approfondita del Debito conferma l'ipotesi sopra citata dal momento che il Debito contratto è per lo più a breve termine (circa il 75%) e dunque serve nell'immediato per assolvere ai bisogni più urgenti. Se ci si spinge in un'analisi di bilancio più approfondita e si considera il tasso di indebitamento (mezzi di terzi/patrimonio netto) si nota che esso in media assume un valore pari a 2,42. Questo indicatore serve per fornire una misura relativa del valore complessivo delle passività (Quaglio, 2016). La letteratura ci indica come valore limite di tale indicatore 3: se il valore dei Mezzi di Terzi supera di tre volte il valore del Patrimonio Netto allora l'impresa si trova in una situazione di indebitamento critica. Il valore riscontrato per questo indicatore ci suggerisce che il Debito gioca un ruolo rilevante per le PMI innovative e che dunque bisogna prestarvi attenzione.

Alla luce del falso in bilancio quanto appena enunciato è rilevante perché per una PMI innovativa cercare di tenere il debito al di sotto di determinati livelli è fondamentale per una serie di motivi. In primo luogo il giudizio che il mercato si fa su un'impresa si basa sul bilancio e sui suoi indicatori principali. È sempre vero che dietro il bilancio ci sono scelte di vario genere e quindi il debito non è sinonimo di cattiva gestione, però è altrettanto vero che su un'impresa eccessivamente indebitata raramente si scommette e si investe. In secondo luogo un'impresa potrebbe cercare di tenere basso il Debito di bilancio visto che nella maggior parte è a breve termine per tenere il rischio di insolvenza ragionevolmente limitato.

Capitolo 4 – Conclusioni

La legge numero 69/2015, oggetto di discussione in questo elaborato, è stata lungamente attesa, non solo per le enormi aspettative create dall'attuale governo ma soprattutto in ragione del fatto che la riforma sviluppatasi negli anni 2002-2005 (cfr. paragrafo 1.2) non aveva sortito alcun effetto benefico. Come ribadito più volte nel corso di questo scritto, i riscontri pratici della nuova legge si potranno vedere nel corso degli anni a venire, qui si può solo cercare di cogliere le possibili implicazioni pratiche senza tuttavia avere pretese di esaustività. Infatti nonostante inganni, scorciatoie e sotterfugi ci siano tutt'oggi e ci saranno anche in futuro, la falsificazione dei documenti contabili può e deve essere combattuta.

La legge in esame ha tentato di risolvere lo stallo che si era venuto a creare in Italia e, benché sia ancora troppo presto per trarre conclusioni certe, l'impressione primaria è che il risultato complessivo sia sostanzialmente conforme alle buone intenzioni che hanno animato il Legislatore. La riforma in questione non è affatto priva di imperfezioni ma si tratta, per un verso, di lacune colmabili alla luce della *ratio* delle norme e dell'esatta individuazione del bene giuridico oggetto di tutela; per altro verso, alcuni difetti appaiono come delle sciocchezze rispetto alle enormità contenute nella disciplina precedente, abrogata nel 2015. Il reato è tornato a garantire interessi pubblici e non più interessi dei privati; è tornato ad essere un delitto e ha cessato di essere una semplice contravvenzione, si è passati dunque da conseguenze amministrative a conseguenze penali; le ipotesi di non punibilità di una inosservanza sono state finalmente ricondotte a norme generali, la cui applicazione al caso concreto è giustamente ed istituzionalmente rimessa al giudice, che si assumerà la responsabilità di valutare – caso per caso e motivando la scelta – la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge. *“Questa legge non rappresenta, naturalmente, il migliore dei mondi possibili, ma il meglio – si sa – è nemico del bene: il progresso compiuto rispetto al passato consente, in via interpretativa, di esprimere un giudizio positivo sulla nuova riforma; ma la legge vive, nella società e nelle aule dei tribunali: attendiamo, dunque, di osservarne l'applicazione”* (Ricci, 2015).

Dunque la riforma in questione ha cercato di rompere con il passato e combattere in modo concreto un fenomeno che dilaga nel nostro territorio: la falsificazione dei bilanci d'esercizio. Le implicazioni, come sempre accade quando la novità è drastica, possono portare a due risultati diametralmente opposti. In primo luogo la chiarezza di un regolamento che disciplini una materia così rischiosa è solamente un bene per il nostro ordinamento e per la

nostra burocrazia. Difatti questa legge potrebbe drasticamente ridurre il numero di falsificazioni contabili, questo per via della severità della nuova pena e della chiarezza della nuova normativa, coadiuvata dal beneplacito della Corte di Cassazione. Ci si attende dunque che la qualità dei bilanci si elevi e che la giurisprudenza esprima con maggior vigore quanto espresso in maniera univoca e chiarificatrice dalla Cassazione. A fare da contraltare agli aspetti positivi appena esposti c'è il rischio che queste restrizioni scoraggino imprenditori e investitori a portare nuovo capitale nel nostro territorio. Il rischio di finire in prigione per errori di valutazione unito ad una burocrazia oppressiva come quella vigente nel territorio italiano, potrebbe indurre gli imprenditori esteri a non investire.

Questa disposizione di legge colpisce in modo particolare le PMI, che come evidenziato nel grafico a pagina 21, costituiscono la stragrande maggioranza di imprese in Italia. Difatti le nuove norme stabiliscono in modo chiaro che, esclusa la lieve entità, il falso in bilancio va punito con la reclusione sia che si tratti di grandi società sia che si tratti di PMI.

Come diceva Ezra Pound nel prima metà del novecento *“non puoi fare una buona economia con una cattiva etica”* ecco perché questa legge è un primo, piccolo ma al tempo stesso fondamentale passo per la ripartenza del nostro sistema Paese. Solo con regole chiare e punizioni esemplari si può aspirare ad un sistema economico corretto e non corrotto in cui chi fa impresa lo può fare senza l'ansia che qualcuno sia meglio di te solo perché più bravo a nascondere la verità dei fatti. Probabilmente questa legge, se non viene seguita da altri provvedimenti normativi, perderà di valore e di peso ma per cambiare l'economia e sperare in un mondo migliore l'unica strada percorribile è quella intrapresa con questo atto normativo: leggi, diritto, regolamenti che disciplinino il decorrere dell'iniziativa economica anche perché *“La fiducia è l'istituzione invisibile che regge lo sviluppo economico”* (Kenneth Arrow). Dunque si può affermare che la nuova legge porta con sé un'ipotesi risolutiva al problema del falso in bilancio ma che al tempo stesso solo il tempo potrà verificare l'effettivo risultato della stessa. Difatti all'interno del bilancio d'esercizio, alla luce della nuova riforma, le poste contabili sono maggiormente giustificate e questo non può che prospettare un miglioramento.

Per tornare a scommettere sul mondo dell'impresa, per non partire già sconfitti, per avere il coraggio di rischiare e di intraprendere un'attività economica di qualsiasi genere non bisogna mai scordarsi della natura umana. L'auspicio è che questa legge possa dare nuova speranza agli imprenditori che negli ultimi anni si sono fatti sopraffare da un modo di lavorare finalizzato alla sopravvivenza, basato sul *‘mors tua vita mea’*, dove l'altro veniva visto come un ostacolo e non come una risorsa e che ha certamente contribuito al dilagare del fenomeno della falsificazione del bilancio e della corruzione. Non si può ritenere che questo concetto sia fuori luogo se relazionato con la tematica oggetto di studio: la certezza nel diritto e nelle

regole può solo infondere fiducia e speranza in chi questo mondo corrotto e dominato dall'inganno lo vive quotidianamente. È per questo che la conclusione che vorrei sintetizzasse il mio lavoro la si può estrapolare dal pensiero del più grande fisico del novecento:

“La preoccupazione dell'uomo e del suo destino devono sempre costituire l'interesse principale di tutti gli sforzi tecnici. Non dimenticatelo mai in mezzo a tutti i vostri diagrammi ed alle vostre equazioni” (Albert Einstein)

Riferimenti bibliografici, sitografici e normativi

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ALIBRANDI L., CORSO P., 2016, *Codice Penale e di procedura Penale e leggi complementari*, La Tribuna editore

BAUER R., SERGIACOMO A., 2015, *I nuovi principi contabili OIC*, Hoepli editore

BRUNETTI M., 2016, *Frode Fiscale e falso in bilancio dalla genesi alle riforme del 2015: evoluzione, criticità e profili applicativi*, PM editore

CALAMANDREI P., 1999, *Elogio dei giudici, scritto da un avvocato*, Firenze, Ponte alla grazie

CED (Centro elettronico di documentazione), www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/ced.page (ultimo accesso 22-06-2016)

CERBIONI F., CINQUINI L., SOSTERO U., 2012; *Contabilità e Bilancio*, terza edizione; Milano; McGraw-Hill Editore

CIAN M., 2014, *Diritto commerciale volume 1*, Torino, Giappichelli Editore

CIAN M., 2014, *Diritto commerciale volume 2*, Torino, Giappichelli Editore

CONTI L., 1980, *Diritto penale commerciale*, Torino, Utet

CORVUCCI L.M., Maggio-Agosto 2015, *Il nuovo reato di false comunicazioni sociali*, Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza – Volume IX – Numero 2

D'AVIRRO A., 2015, *Il falso in bilancio*, Giuffrè Editore

DI MAJO A., 2015, *Codice Civile*, Milano, Giuffrè Editore

DOGI, www.economia.unipd.it/content/dipartimento/sedi-e-strutture/biblioteche, biblio.decon.cab.unipd.it > cosa cerchi > articoli e banche dati > trova risorse > Dogi (ultimo accesso 30-07-2016)

ERMINI D., 14 maggio 2015, «Testo integrale della relazione del deputato David Ermini in sede di discussione sulle linee generali della proposta di legge n. 3008 ed abbinate»

GABELLI M., MORRI S., 2016, *Società*, Ipsoa Editore

GRASSO P., 15 marzo 2013 S.19, «Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio»

HART H. L. A., 2002, *Il concetto di diritto*, Torino

IL FISCO, Wolters Kluwer editore, sistemailfisco.leggiditalia.it/ (ultimo accesso 21-07-2016)

IL SOLE 24 ORE, gruppo 24 ore, www.ilsole24ore.com/ (ultimo accesso 03-08-2016)

LEGGI D'ITALIA, Wolters Kluwer editore, www.economia.unipd.it/content/dipartimento/sedi-e-strutture/biblioteche,

biblio.decon.cab.unipd.it > cosa cerchi > articoli e banche dati > trova risorse > Leggi d'Italia (ultimo accesso 21-07-2016)

NORMATIVA, www.economia.unipd.it/content/dipartimento/sedi-e-strutture/biblioteche, biblio.decon.cab.unipd.it > cosa cerchi > articoli e banche dati > trova risorse > Normativa (ultimo accesso 29-04-2016)

PANIZZA S., ROMBOL R., 2016, *La Costituzione italiana*, Pisa, Pisa University Press

PAOLONI M., CELLI M., 2012, *Introduzione alla contabilità generale*, Cedam

PARBONETTI A., 2010, *Principi Contabili Internazionali*, Roma, Carocci Editore

PUDDU L., 2005, *Lezioni di ragioneria*, Milano, Giuffrè Editore

QUAGLIO A., 2016, *Bilancio e Principi Contabili*, Ipsoa editore

RICCI R., 2015, *Il nuovo reato di false comunicazioni sociali*, Giappichelli Editore, Torino

RIVA R., *I nuovi reati societari: false comunicazioni sociali*, consultabile al sito www.studiolegaleriva.it/public/false-comunicazioni-sociali.asp. (ultimo accesso 22-06-2016)

SANDRELLI G., 2015, *Relazione 'Tecniche di Indagine e Bilancio'*, Torino

SANTESSO E., SOSTERO U., 2016, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio*, Egea

SOSTERO U., FERRARESE P., MANCIN M., MARCON C., 2014; *L'analisi economico-finanziaria di bilancio*; Milano; Giuffrè Editore

UFFICIO LEGISLAZIONE STRANIERA, 2014, *Il reato di falso in bilancio negli ordinamenti di Francia, Germania e Spagna*,

VUOSI R., 2006, *Frode fiscale e falso in bilancio*, Edizioni Scientifiche italiane

ZIGIOTTI E., 2000, *Il falso in bilancio nei suoi fondamenti di ragioneria*, Cedam

RIFERIMENTI SITOGRAFICI

www.altalex.it (ultimo accesso 04-08-2016)

www.cortedicassazione.it (ultimo accesso 23-07-2016)

www.fondazioneazionalecommercialisti.it/node/51 (ultimo accesso 26-07-2016)

www.fondazioneoic.eu (ultimo accesso 01-08-2016)

www.istat.it (ultimo accesso 29-06-2016)

www.normattiva.it (ultimo accesso 29-04-2016)

www.senato.it (ultimo accesso 09-07-2016)

Portale AIDA www.economia.unipd.it/content/dipartimento/sedi-e-strutture/biblioteche
biblio.decon.cab.unipd.it > cosa cerchi > articoli e banche dati > trova risorse > AIDA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 22 dicembre 1986, approvazione del 'Testo Unico delle Imposte sui Redditi'

Legge numero 366 del 3 ottobre 2001, 'Delega al governo per la riforma del diritto societario'

Decreto legislativo 61 dell'11 aprile 2002, 'Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali'

Legge numero 262 del 28 dicembre 2005, 'Disposizione per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari'

Legge numero 69 del 27 maggio 2015, 'legge anticorruzione'